

Scheda disegno di legge di conversione del decreto legge n. 4/2015, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU.

Proroga dei termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale.

Il disegno di legge interviene su due rilevanti aspetti normativi di natura fiscale e tributaria: la proroga di tre mesi del termine per l'esercizio della **delega fiscale** e l'estensione delle esenzioni in materia di **IMU sui terreni agricoli**.

Per quanto concerne la proroga dei termini della **delega fiscale**, essa si struttura con le seguenti modalità:

- proroga esplicita dei termini di 3 mesi (scadenza originaria al 26 marzo 2015 posticipata, con il presente provvedimento, al 26 giugno 2015);
- proroga implicita di eventuali ulteriori 90 giorni, ovvero una sorta di clausola di salvaguardia del rapporto dialettico Governo-Parlamento che, nel caso il parere parlamentare su un decreto attuativo del Governo cada negli ultimi trenta giorni o oltre il nuovo termine del 26 giugno 2015, si sostanzia in una proroga automatica di altri 90 giorni dal predetto termine finale. Con questa modalità si tutela appieno la procedura rafforzata e cioè l'eventuale secondo parere parlamentare che le commissioni Finanze di Camera e Senato devono esprimere per un decreto sul quale il Governo non dovesse conformarsi al primo parere.

Riguardo all'**IMU sui terreni agricoli** è doveroso premettere che non si tratta di un nuovo tributo: sin dalla sua prima applicazione con l'ICI (d.lgs 504/1992), infatti, ha interessato circa un quarto dei comuni italiani. Diversamente, con la circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993, venivano individuati i terreni agricoli esenti in quanto ricadenti in aree montane o di collina (ex “svantaggiati”).

L'introduzione del bonus irpef (“gli 80 euro in busta paga”) tramite decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014, ha richiesto un notevole sforzo finanziario da parte di tutti i Ministeri, anche con la rivisitazione di esenzioni e agevolazioni fiscali di diversa natura, compresa quella relativa **all'IMU sui terreni agricoli in comuni montani e collinari**: gettito previsto pari a € 350 milioni, corrispondente a circa il 5% della complessiva copertura del bonus.

Per raggiungere il gettito previsto, il DM del 28 novembre 2014 attuativo del DL 66/2014 ha cambiato la geografia dei comuni esenti, sia con una riclassificazione in riduzione dei comuni montani (n. 1.498) - legandola all'altitudine rilevata presso la sede municipale - sia circoscrivendo l'esenzione in alcuni comuni ai soli agricoltori.

A seguito delle numerose richieste di modifica avanzate in sede parlamentare, il Consiglio dei Ministri in data 23 gennaio 2015 ha approvato il decreto n. 4/2015 in oggetto che, fin dalla sua prima formulazione, si è contrassegnato per la sua portata estensiva, disponendo cioè un aumento del numero di comuni considerati montani (da n. 1.498 a n. 3.546) - e pertanto esenti dall'applicazione **dell'IMU sui terreni agricoli** - ai quali vanno poi ad aggiungersi i comuni parzialmente esenti (solo per gli agricoltori, in numero di 655).

Nel corso dell'esame al Senato, a decorrere dal 2014 sono stati esentati i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e i terreni ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttibile. A decorrere dal 2015, quindi, è stata introdotta per i terreni posseduti e condotti da agricoltori - ubicati nei comuni cosiddetti collinari (circa n. 1624, di cui circa n. 344 parzialmente agevolati) - una detrazione di 200 euro dall'IMU dovuta.

Inoltre, con la non applicazione di interessi e sanzioni per ritardato pagamento fin al 31 marzo 2015, è stata prevista una proroga per l'imposta dovuta nel 2014. Il complessivo aumento delle esenzioni e il conseguente minor gettito per i comuni (- 128,85 milioni di euro) comporterà un rimborso ai medesimi comuni con parziale rettifica degli accertamenti del Fondo di solidarietà comunale e di gettito IMU sul bilancio 2014.

In ultimo l'art. 2 reca la copertura finanziaria del decreto, con l'abrogazione di alcune agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) ai produttori agricoli, in particolare alcune deduzioni relative al costo del lavoro dalla base imponibile del medesimo tributo.